



**COMUNE DI ALPIGNANO**  
*Provincia di Torino*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**(Assunti i poteri della Giunta Comunale – art. 48 TUEL 267/2000)**

**N. 37 del 16/06/2020**

---

**OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.**

---

L'anno duemilaventi, addì sedici del mese di Giugno alle ore 15:50, nel palazzo Comunale, assistito dal Segretario Generale GAVAINI dott.ssa Ilaria, ha adottato la seguente deliberazione:

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 37 DEL 16/06/2020**

---

**OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.**

---

Dato atto che con nota della Prefettura di Torino Protocollo n. 16419/2019 – Area II – del 19/02/2020 (pervenuta al protocollo dell'Ente in data 26/02/2020 – protocollo n. 5407/2020), è stato trasmesso il Decreto del Presidente della Repubblica adottato in data 13/02/2020, di scioglimento del Consiglio Comunale e di nomina del Commissario Straordinario dott. Paolo Accardi per la provvisoria gestione dell'Ente;

Dato atto che con nota della Prefettura di Torino – Protocollo n. 16419/2019 – Area II – del 09/04/2020 (pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/04/2020 – protocollo n. 8928/2020), è stata nominata Sub-Commissario la d.ssa Francesca Stallone, per coadiuvare il Commissario nell'espletamento dell'incarico;

Vista la Delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri che al fine di fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili a seguito dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8, 9, 11, 22 marzo 2020, 1,10 e 26 aprile 2020, con i quali sono state adottate misure per il contenimento dell'epidemia;

Visto in particolare il DPCM 26 aprile 2020, che ha prolungato fino al 17 maggio la validità delle misure riportate nei decreti sopra visti ed ha stabilito, nel contempo, l'allentamento di alcune misure restrittive imposte precedentemente relativamente ad attività produttive e spostamenti;

Considerato che in conseguenza dello stato di emergenza, si sono determinate gravi criticità di tipo occupazionale ed economico che hanno comportato difficoltà in tutti gli ambiti lavorativi, in vista della riapertura delle attività commerciali di somministrazione, si rende necessario adottare misure con finalità di prevenzione e tutela della salute che consentano di ampliare il più possibile gli spazi aperti funzionali all'esercizio delle attività stesse, in modo da favorire il cosiddetto Distanziamento sociale ed evitare che tali attività si svolgano all'interno di ambienti chiusi.

Visto l'art. 181 del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34, cosiddetto “Decreto rilancio”, il quale stabilisce che “ (...) *le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 41, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni della Legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e dal canone di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446. 2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente Locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*”.

3. *Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade ed altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'art. 5 della Legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

4. *Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, del comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* (omissis)

5. (omissis)

6. (omissis)

Viste “Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” allegate al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22/05/2020 che, con riferimento alla scheda tecnica relativa alla ristorazione, prevedono tra l'altro di:

- privilegiare il consumo al tavolino, limitando quello al banco;
- posizionare i tavoli nel rispetto delle regole di distanziamento sociale;
- preferire, per quanto possibile, gli spazi esterni, ivi compresi i plateatici;

Richiamati i contenuti del “*Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione*” elaborato dall'Inail” nonché le “*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e ricreative*”;

Considerato che, per osservare la misura del distanziamento sociale, viene considerata la possibilità che spazi pubblici di vario tipo e attualmente assegnati ad altra destinazione possano essere utilizzati per l'estensione delle attività di somministrazione attraverso una distribuzione dell'attività stessa su superfici più ampie e non chiuse;

Valutata la conseguente riduzione della capacità ricettiva dei locali, che rischia di incidere pesantemente sulla fruttuosa riapertura di attività già fortemente svantaggiate da mesi di inattività derivanti dall'emergenza da COVID-19;

Dato atto che il Comune di Alpignano:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell'11 giugno 2015 ha approvato il Regolamento per l'installazione e l'esercizio di chioschi e per i dehors dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande sul territorio Comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07/03/2019 ha approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Dato atto che, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, a integrazione di quanto previsto dalla normativa statale richiamata, è necessario prevedere l'adozione di alcune ulteriori misure straordinarie e urgenti, derogatorie rispetto alla disciplina regolamentare comunale, volte a mitigare ulteriormente, per quanto possibile, la situazione evidenziata, intervenendo, in via del tutto eccezionale, a favore del sistema produttivo legato al commercio, in particolare di ristoranti e bar, con misure che consentano di aumentare, senza oneri aggiuntivi, la disponibilità delle aree esterne, per l'organizzazione degli spazi nel rispetto degli obblighi di distanziamento sociale che determinano la riduzione dei posti interni a sedere;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19;

Dato atto che:

- in applicazione del DL 34/2020, le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico già rilasciate e quelle che verranno rilasciate dopo l'adozione della presente deliberazione relative a tutte le

attività di somministrazione di alimenti e bevande beneficeranno dell'esenzione del pagamento del canone di occupazione di suolo e aree pubbliche in virtù di norme di legge e di provvedimenti comunali da adottare;

- ai sensi dell'art. 181 comma 1 del D.L. n. 34/2020 cosiddetto "Decreto rilancio" le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- le occupazioni saranno autorizzate nel rispetto delle norme previste dal Codice della strada, in particolare:

1. in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono ostacolare la visuale di sicurezza. Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvede ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico. Le strutture non devono inoltre nascondere la vista di impianti semaforici oltre alla vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi;

2. al fine di consentire il transito pedonale, lungo il marciapiede deve essere garantito uno spazio avente larghezza non inferiore a metri 1,50 per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors;

3. l'ingombro dei dehors deve essere tale da mantenere libere da qualsiasi occupazione le aree necessarie al transito dei mezzi di soccorso e delle forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad altri mezzi di trasporto pubblico. A tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. del 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Ritenuto che la valutazione delle domande per l'ampliamento di dehors siano istruite dall'Area Sviluppo e Tutela del Territorio, previo i pareri dell'Area Polizia Municipale, dell'Area Lavori Pubblici e dell'Area Finanziaria, rilasciando relativo nullaosta, sulla base dei seguenti criteri di massima:

- valutazione delle effettive condizioni di sicurezza, sia pedonale che stradale, della soluzione proposta;

- valutazione sulla quantità di spazio richiesto in relazione alla necessità di garantire ad altri gestori pari opportunità;

- valutazione del decoro delle strutture con riferimento all'area circostante e nel rispetto del "Regolamento per l'installazione e l'esercizio di chioschi e per i dehors dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande sul territorio comunale" approvato con deliberazione del C.C. n. 22 dell'11/06/2015;

- valutazione della dotazione massima di parcheggi presenti nell'area oggetto di occupazione.

- verifica della regolarità dei pagamenti di tasse e tributi, in capo all'attività richiedente;

Nell'eventualità di richieste concorrenti e concomitanti sulla medesima porzione di suolo si procederà come segue:

a. in via prioritaria, mediante confronto con le parti per tentare di raggiungere una soluzione concordata;

b. in caso di mancato accordo, si procederà con i seguenti criteri:

non è possibile chiedere autorizzazione relativa a spazi che risultino già concessi;

c. se le aree sono ancora libere, a chi, avendone i requisiti, non è titolare di alcuna concessione verrà garantita in via prioritaria la possibilità di occupazione per 15 mq.;

d. per la porzione restante, la divisione verrà effettuata in proporzione alla dimensione dei dehors precedentemente autorizzati;

Acquisiti i pareri previsti dall'articolo 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.i.;

Con i poteri spettanti alla Giunta comunale

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- 2) Di consentire l'occupazione di aree pubbliche o l'ampliamento su quelle esistenti fino ad un massimo del 100% per la collocazione di strutture quali dehors, attrezzature, tavolini, sedute e ombrelloni, utilizzando aree libere poste nelle vicinanze dell'attività mediante la presentazione della domanda predisposta secondo l' allegato "A" che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Alpignano.
- 3) Di stabilire che tavoli e sedie siano collocati anche in corrispondenza della facciata di altre attività, previo consenso scritto dei rispettivi titolari o, nel caso lo spazio sia sfritto, dei proprietari.
- 4) Di consentire la collocazione di tavoli e sedie in spazi dedicati a parcheggio, prevedendo idonea protezione verso la carreggiata su strade con traffico e condizioni compatibili con la sicurezza stradale. In presenza di parcheggi a pagamento sarà consentita l'occupazione per un massimo di tre stalli per ogni attività commerciale e comunque previa valutazione complessiva della disponibilità di parcheggi nell'area interessata.
- 5) Di prescrivere che il distanziamento fra i clienti sia conforme alle linee guida richiamate in premessa.
- 6) Di dare atto che gli interventi in via emergenziale a sostegno delle imprese di pubblico esercizio, di cui alla presente deliberazione, saranno riconosciuti alle attività in regola con i pagamenti dei tributi locali e in assenza di contenzioso tributario con l'Amministrazione Comunale.
- 7) Di dare atto che le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, a far data dal 01 maggio e fino al 31 ottobre 2020, siano inviate all'indirizzo PEC dell'Ente: "protocollo.alpignano@legalmail.it", corredate dalla sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
- 8) Di dare atto che le aree pubbliche occupate costituiscono ampliamenti di superficie delle nuove installazioni generano un aumento della superficie di somministrazione, ai sensi dell'art. 4 della DGR n. 85-13268 dell'8/02/2010 e che tale modifica sia comunicata tramite SUAP.
- 9) Di porre a carico dei richiedenti l'obbligo di ripristino, nel loro integrale stato e decoro, di tutte le aree autorizzate ai sensi dell'art. 181 comma 1 del DL 31/2020 per l'ampliamento dei dehors, al termine del periodo di occupazione.

Successivamente, con i poteri spettanti alla Giunta comunale,

## **DELIBERA**

Procedutosi a separata e successiva votazione, per volontà espressa dall'intero Collegio, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i. (specificare la motivazione per l'immediata esecutività).

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario  
dott. Paolo Accardi

Il Segretario Generale  
GAVAINI dott.ssa Ilaria

Documento firmato digitalmente